

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

DECISIONE N. 8 DEL 14.03.2024

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- ritenuta la propria competenza a decidere ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 18 e seguenti del vigente regolamento di Giustizia Sportiva FPI;
- letto ed esaminato il referto relativo alla riunione svoltasi a Colli Val d'Elsa (SI) il 9 marzo 2024;
- letta ed esaminata la relazione a firma del Commissario di Riunione;
- lette ed esaminate le note e i rilievi di carattere disciplinare a firma del CDR;
- lette ed esaminate le relazioni separate dei giudici arbitri;
- ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e 18 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, assume il seguente:

PROVVEDIMENTO

- a) rilevato che le dichiarazioni del Commissario di Riunione e/o di altro Ufficiale di Gara, hanno presunzione di attendibilità e credibilità e sono da considerarsi fonte privilegiata, in quanto rese da soggetti che, in tale contesto, hanno un ruolo di terzietà rispetto alle parti in causa, alle società affiliate, agli atleti ed ai soggetti accompagnatori;
- b) rilevato che il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale (si veda per tutte Collegio di Garanzia del CONI decisione n. 23 del 03/03/2021);
- c) tenuto conto dell'art. 29 del regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI;
- d) tenuto conto degli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI;
- e) tenuto conto dell'art. 63 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI (Decisione Giudice Sportivo Nazionale FPI nn. 9/2019 – 21/2018 – 9/2018 – 3/2018 e 34/2017) in ordine all'atteggiamento posto in essere dal tecnico;

CONDANNA

Il tecnico Pieraldo Braccini, della ASD Pugilistica Cascinese, alla sanzione della sospensione di mesi 2 (60 giorni) a svolgere ogni tipo di attività agonistica e federale ex art. 59 e 63 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza dei citati artt. 54, 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI e dell'art. 29 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI durante la riunione di pugilato svoltosi a Colli di Val d'Elsa (SI) in data 9 marzo 2024, ed in particolare: *“dopo un richiamo al proprio assistito, in disaccordo con la decisione, inveiva contro i giudici arbitri affermando ^^ non capisci niente... non capite niente... siete delle merde!! ^^.* Alla lettura del verdetto, poi, si avvicinava all'arbitro Nicola Parrino minacciandolo in maniera evidente con il dito alzato”.

Fatti accertati in Colle di Val d'Elsa (SI) a far data dal 9 marzo 2024.

Dispone la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Massimo VANNINI

Massimo Vannini